



Città di Somma Lombardo
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 97/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2022

immediatamente eseguibile

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **venti**, del mese di **dicembre**, alle ore **20:45**, in Somma Lombardo, nella Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di Prima convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio LOCURCIO Gerardo.

Partecipa il Segretario Generale AFFAITATI Annachiara, il quale dà atto che la seduta è gestita in videoconferenza, essendo presenti in sede il Sindaco e tredici consiglieri e che ha potuto personalmente accertare l'identità e la volontà espressa dai predetti componenti.

Alla seduta risultano pertanto presenti i signori:

Cognome e Nome	Presente
BELLARIA Stefano - Sindaco	Sì
APOLLONI Alessandra - Consigliere	Sì
CASAGRANDE Manolo - Consigliere	Sì
RUGGERI Angelo - Consigliere	Sì
PEDRINAZZI Giacomo - Consigliere	Sì
BROVELLI Claudio - Consigliere	Sì
CALANDRA Castrenze - Consigliere	Sì
LOCURCIO Gerardo - Presidente	Sì
CASALE Katia - Consigliere	Sì
CATALANO Antonio - Consigliere	No
GARBUZZI Stefania - Consigliere	Sì
BARCARO Alberto - Consigliere	No
BARCARO Martina - Consigliere	Sì
NERVO Alberto Luigi - Consigliere	Sì
AGUZZI CASAGRANDE Mariangela - Consigliere	Sì
GIUSTI Marco - Consigliere	Sì
SCIDURLO Manuela - Consigliere	No
Totale Presenti:	14
Totale Assenti:	3

Nel corso della seduta hanno partecipato altresì gli Assessori, Signori:

- ALIPRANDINI Stefano - VALENTI Donata Maria - CALO' Francesco
- PIANTANIDA CHIESA Edoardo - VANNI Barbara Stefania

Rispetto all' appello iniziale risulta presente il consigliere Catalano **per cui i presenti sono quindici.**

Alle ore 21.51 il Presidente introduce l'argomento e dà la parola all'Assessore Vanni per l'illustrazione della proposta.

Alle ore 21.52 il Presidente invita il Consiglio alla votazione.

La stessa, espressa in forma palese con modalità di voto elettronico, dà i seguenti risultati:

Presenti n. 15: Bellaria, Apolloni, Casagrande, Ruggeri, Pedrinazzi, Brovelli, Calandra, Locurcio, Casale, Catalano, Garbuzzi, Barcaro M., Aguzzi Casagrande, Giusti, Nervo.

Favorevoli n. 12: Bellaria, Apolloni, Casagrande, Ruggeri, Pedrinazzi, Brovelli, Calandra, Locurcio, Casale, Catalano, Garbuzzi, Nervo.

Contrari: nessuno.

Astenuti n. 3: Barcaro M., Aguzzi Casagrande, Giusti.

Successivamente, ritenuta l'urgenza di dar corso all'attuazione del provvedimento, il Presidente invita il Consiglio alla votazione per l'immediata eseguibilità della deliberazione testé assunta.

La stessa, espressa in forma palese con modalità di voto elettronico, dà i seguenti risultati:

Presenti n. 15: Bellaria, Apolloni, Casagrande, Ruggeri, Pedrinazzi, Brovelli, Calandra, Locurcio, Casale, Catalano, Garbuzzi, Barcaro M., Aguzzi Casagrande, Giusti, Nervo.

Favorevoli n. 12: Bellaria, Apolloni, Casagrande, Ruggeri, Pedrinazzi, Brovelli, Calandra, Locurcio, Casale, Catalano, Garbuzzi, Nervo.

Contrari: nessuno.

Astenuti n. 3: Barcaro M., Aguzzi Casagrande, Giusti.

In base ai predetti risultati:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (IMU);
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 10/07/2020 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 88 del 19.12.2019 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'annualità 2020, sulla base di una norma abrogata pertanto le stesse non sono più valide;
- con delibera di Consiglio comunale n° 40 del 23.7.2020 del sono state approvate le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020;

- con delibera di Consiglio comunale n° 8 del 25.1.2021 del sono state approvate le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2021;

Considerato che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754 sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che

consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;

- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione 2021/2023 entro il 31 dicembre 2020 e, quindi, si ritiene opportuno comunque adottare la deliberazione in oggetto salvo nuova deliberazione a seguito della emanazione del decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e della attuazione di quanto stabilito dal successivo comma 757.

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

Considerate le esigenze finanziarie per l'anno 2022 si ritiene opportuno determinare le aliquote e detrazioni per l'anno 2022 nelle seguenti misure:

- 0,55 per cento per cento l'aliquota per abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze sino ad un massimo di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- 0,5 per cento per le unità abitative date in locazione alle condizioni definite dall'Accordo Locale (contratti di affitto "convenzionati" – art. 2, comma 4, Legge 431/98);
- 0,5 per cento l'aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione delle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, (art. 12, comma 2 del vigente regolamento IUC);
- 1,06 per cento l'aliquota per gli immobili classati nella categoria D
- 0,87 per cento l'aliquota per i terreni agricoli e terreni incolti;
- 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 0,0 per cento (azzerata) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- 1,02 per cento l'aliquota per tutti gli immobili, comprese le aree edificabili, non ricompresi nelle casistiche sopra elencate;

di individuare le detrazioni applicabili nelle seguenti misure, spettanti in misura proporzionale alla destinazione d'uso e al periodo dell'anno durante il quale la destinazione si protrae:

- € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la relativa destinazione, con computo proporzionale alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi;
- € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per gli anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'abitazione non risulti locata;
- € 200,00 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR N° 616/77.

Considerato che la seguente proposta è stata proposta alla Commissione Finanza e Bilancio, Territorio e Socio-Educativa in data 09.12.2021;

VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, come da proposta 85 del 18/11/2021, allegati alla presente;

DELIBERA

- 1) di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno d'imposta 2022 nelle seguenti misure:
 - 0,55 per cento per cento l'aliquota per abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze sino ad un massimo di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - 0,5 per cento per le unità abitative date in locazione alle condizioni definite dall'Accordo Locale (contratti di affitto "convenzionati" – art. 2, comma 4, Legge 431/98);
 - 0,5 per cento l'aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione delle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, (art. 12, comma 2 del vigente regolamento IUC);
 - 1,06 per cento l'aliquota per gli immobili classati nella categoria D
 - 0,87 per cento l'aliquota per i terreni agricoli e terreni incolti;
 - 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale
 - 0,0 per cento (azzerata) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - 1,02 per cento l'aliquota per tutti gli immobili, comprese le aree edificabili, non ricompresi nelle casistiche sopra elencate;
- 2) di individuare le detrazioni applicabili nelle seguenti misure, spettanti in misura proporzionale alla destinazione d'uso e al periodo dell'anno durante il quale la destinazione si protrae:
 - € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la relativa destinazione, con computo proporzionale alla quota per la quale la

destinazione medesima si verifica qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi;

- € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per gli anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'abitazione non risulti locata;
 - € 200,00 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR N° 616/77.
- 3) di dare atto che le aliquote e detrazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) decorrono dal 1° gennaio 2022;
 - 4) di dare atto che le agevolazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze riferite al nucleo familiare si applicano a condizione che l'intero nucleo familiare abbia la residenza e la dimora nell'immobile oggetto di agevolazione;
 - 5) di demandare a successiva deliberazione l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 a seguito dell'adozione del previsto decreto ministeriale e della relativa procedura;

Di seguito, stante l'urgenza dovuta alle motivazioni riportate in premessa, con separata votazione, espressa nelle forme e nei termini di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Allegati:

Settori Interessati:
Servizi Finanziari

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
firmato digitalmente
LOCURCIO Gerardo

IL SEGRETARIO GENERALE
firmato digitalmente
AFFAITATI Annachiara